Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 1° ottobre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1981, n. **543**.

Prelevamento di L. 3.526.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 164, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-83;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 3.526.500.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 3815. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	9.000.000
Cap. 4402. — Spese di rappresentanza	»	15.000.000
Cap. 5817. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	70.000.000
Cap. 5868. — Fitto di locali ed oneri accessori	»	125.000.000
Cap. 4286. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	25.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1091. — Fitto di locali ed oneri accessori	L.	1.000.000.000
Cap. 3857. — Fitto di locali ed oneri accessori	»	1.500.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 1019. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	10.000.000
Cap. 1020. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	16.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 2629. — Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc.	L.	600.000.000

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. 1093. — Spese postali e telegrafiche	L.	40.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	10.000.000
Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.	»	10.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	L.	15.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1021. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	6.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	L.	4.500.000

Ministero delle partecipazioni statali:

Cap. 1005. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	3.000.000
Cap. 1026. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	4.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	8.000.000
Cap. 1005. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	5.000.000
Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	6.000.000
Cap. 1020. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	7.000.000
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza e di ospitalità	»	8.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1532. — Fitto di locali ed oneri accessori	L.	30.000.000
	L.	3.526.500.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1981

PERTINI

ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre **1981**
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* **11**

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 26 settembre 1981.

Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146 è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1981;

Premesso che occorre provvedere ad apportare varianti sia al programma dei lavori predisposto in applicazione delle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404, sia a quello del citato decreto interministeriale 1° giugno 1981;

Considerato che per risolvere il problema della custodia dei minori nella regione Friuli-Venezia Giulia è stata prevista con il citato decreto 1° giugno 1981 la realizzazione di un nuovo istituto, più rispondente alle moderne esigenze di trattamento, occorre stralciare dal programma approvato con decreto interministeriale 30 marzo 1972, l'intervento tendente alla ristrutturazione del complesso di Padriciano in Trieste, da destinare a custodia preventiva per minori, fermo restando, sino all'assolvimento degli impegni assunti, la somma stanziata di L. 2.900.000.000;

Considerato che nell'ambito del territorio del comune di Trieste non è possibile reperire un'area idonea per la costruzione del nuovo istituto penitenziario, occorre stralciare la realizzazione della suddetta opera dal già citato programma di cui al decreto interministeriale 1° giugno 1981;

Considerato che per la ricostruzione degli istituti di Potenza e S. Angelo dei Lombardi, distrutti dal sisma del 1980, si provvederà con altri fondi, occorre che gli stessi siano stralciati dal suddetto programma approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1981;

Considerato che si rende necessario costruire una nuova casa circondariale in Lamezia Terme, in quanto l'attuale non risponde ai requisiti richiesti dall'ordinamento penitenziario ed alle esigenze del circondario;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione di fondi per consentire la prosecuzione dei lavori per gli istituti di Spoleto, Teramo, Augusta, Melfi, e l'affidamento di quelli relativi agli istituti di Siracusa, Vasto, Genova, Rossano e Bologna;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa indicato;

Decreta:

E' soppressa la costruzione della custodia preventiva minorenni di Trieste prevista nel programma approvato con decreto interministeriale 30 marzo 1972, fermo restando la somma stanziata di L. 2.900.000.000 per far fronte agli oneri sin qui assunti.

Sono stralciate dal programma le costruzioni delle case circondariali di Trieste, Potenza e S. Angelo dei Lombardi, previste nel programma approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1981.

E' inclusa nel suddetto programma la costruzione di una nuova casa circondariale in Lamezia Terme.

E' approvata l'assegnazione dei fondi necessari alla esecuzione delle opere negli istituti appresso indicati da prelevarsi dallo stanziamento di cui all'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119:

Siracusa C.C.	es. fin. 1981	L.	300.500.000
Vasto C.C.	es. fin. 1981	»	4.225.000.000
	es. fin. 1982	»	5.000.000.000
Genova C.C.	es. fin. 1981	»	3.000.000.000
	es. fin. 1982	»	3.000.000.000
Rossano C.C.	es. fin. 1981	»	4.000.000.000
	es. fin. 1982	»	4.000.000.000
Spoleto C.C. C.R.	es. fin. 1981	»	4.000.000.000
Teramo C.C.	es. fin. 1982	»	5.000.000.000
Augusta C.R.	es. fin. 1982	»	4.319.000.000
Melfi C.C.	es. fin. 1981	»	1.110.000.000
Bologna C.C.	es. fin. 1981	»	4.000.000.000
	es. fin. 1982	»	4.000.000.000
	es. fin. 1983	»	6.000.000.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con le leggi 24 aprile 1980, n. 146 - articolo 25 - e 30 marzo 1981, n. 119 - art. 20 - è la seguente:

per l'esercizio finanziario 1981	L.	94.079.362.000
per l'esercizio finanziario 1981	»	306.080.500.000
per l'esercizio finanziario 1981	»	513.582.000.000
Totale complessivo . . .	L.	913.741.862.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1981

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(5726)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 1981.

Variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali, estere fabbricate su licenza ed estere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E. in base al prezzo richiesto dal fornitore e di altre marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere fabbricate su licenza in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per le marche di tabacchi lavorati italiane ed estere fabbricate su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal consiglio stesso per le marche importate:

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di tabacchi lavorati italiane, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza C.E.E., è variato come segue:

TRINCIATI

(Tabella *B*)

Prodotti nazionali

Marche italiane

Per sigarette					
Medio Special (20 buste)	da L.	30.000	a L.	35.000	il kg conv.le
Asso (50 pacchetti)	»	25.000	»	30.000	»
Nazionale (50 pacchetti)	»	25.000	»	30.000	»
Per pipa:					
Executive Number One (20 scatole)	da L.	70.000	a L.	80.000	il kg conv.le
Derby (20 scatole)	»	60.000	»	80.000	»
Golf (in buste da gr. 3)	»	40.000	»	50.000	»
Golf (20 buste)	»	40.000	»	50.000	»
Italia (20 buste)	»	35.000	»	50.000	»
Personal pipe (20 buste)	»	35.000	»	45.000	»
Comune (50 pacchetti)	»	20.000	»	25.000	»
Forte (50 pacchetti)	»	20.000	»	25.000	»

Prodotti esteri

Marche estere di provenienza C.E.E.

Per sigarette:					
Old Holborn (25 buste)	da L.	52.500	a L.	55.000	il kg conv.le
Pirat (Bright) (20 buste)	»	40.000	»	50.000	»
Per pipa:					
Germain's Honey Cake Mixture (20 scatole)	da L.	75.000	a L.	80.000	il kg conv.le
King Charles Smoking Mixture (20 scatole)	»	70.000	»	80.000	»
Black and Gold Mixture (Mild) (20 scatole)	»	60.000	»	70.000	»
Apple and Grape (20 buste)	»	50.000	»	60.000	»
Lucky Star (Mild Cavendish) (20 buste)	»	50.000	»	60.000	»
Sweet Crop (Black Mildness) (20 buste)	»	50.000	»	60.000	»
Sweet Dublin Irish Wiskey (20 buste)	»	50.000	»	55.000	»

SIGARI

(Tabella *C*)

Prodotti nazionali

Marche italiane

Comuni:					
Antico Toscano (scatole da 40 pezzi)	da L.	70.000	a L.	80.000	il kg conv.le
Antico Toscano (scatole da 5 pezzi)	»	70.000	»	80.000	»
Toscani extravecchi	»	52.000	»	58.000	»
Toscani	»	44.000	»	52.000	»

Marche estere
(fabbricate su licenza)

Altri:

Tiparillo	da L. 54.000	a L. 64.000	il kg conv.le

Prodotti esteri

Marche estere di provenienza C.E.E.

Comuni:

Flora Danica	da L. 80.000	a L. 100.000	il kg conv.le
Ritmeester Half Corona Royal Dutch	» 88.000	» 100.000	»
Henri Wintermans Excellentes	» 80.000	» 90.000	»
Cherryllos	» 80.000	» 88.000	»
Nicole	» 80.000	» 88.000	»
Balmoral International Senoritas	» 74.000	» 80.000	»
Hirschsprung Corona	» 56.000	» 68.000	»
Willem II Wilde Havana	» 64.000	» 68.000	»
Panter Wilde Havana	» 60.000	» 64.000	»
Agio Wilde Havanas	» 48.000	» 52.000	»
Brasil Dannemann Puros	» 36.000	» 40.000	»

Altri:

Madallion	da L. 400.000	a L. 500.000	il kg conv.le
Corona Delecta	» 250.000	» 300.000	»
Weekend	» 96.000	» 120.000	»
Ritmeester Ones	» 100.000	» 110.000	»
Long Panatellas	» 64.000	» 70.000	»
Willem II Extra Senoritas	» 56.000	» 60.000	»
Rillos	» 48.000	» 52.000	»
Rössli L.S.F.	» 36.000	» 48.000	»

SIGARETTI
(Tabella *D*)

Prodotti nazionali

Marche italiane

Comuni:

Toscanelli	da L. 48.000	a L. 56.000	il kg conv.le

Altri:

Branca	da L. 88.000	a L. 96.000	il kg conv.le
Avana	» 32.000	» 36.000	»
Toscanello Sport	» 32.000	» 36.000	»
Linda	» 28.000	» 32.000	»
Burno	» 16.000	» 22.000	»

Prodotti esteri

Marche estere di provenienza C.E.E.

Comuni:

Dannemann Brasil Pierrot Lonja	da L. 84.000	a L. 88.000	il kg conv.le
Dannemann Sumatra Menor Lonja	» 84.000	» 88.000	»
Henri Wintermans Wilde Havana	» 80.000	» 88.000	»
Willem II Entre Actos	» 74.000	» 80.000	»
Agio Wilde Cigarillos	» 72.000	» 80.000	»
Agio Filter Tip	» 64.000	» 72.000	»
Agio Junior Tip	» 64.000	» 72.000	»
Cafè Creme Tip	» 64.000	» 72.000	»
Cafè Noir	» 60.000	» 68.000	»
Agio City	» 56.000	» 60.000	»
Cafè Creme	» 52.000	» 60.000	»
Agio Mini Mehari's	» 40.000	» 48.000	»

Altri:

Hamlet (Mild)	da L. 160.000	a L. 180.000	il kg conv.le
Ritmeester Elites Slim Panatellas	» 120.000	» 160.000	»
Willem II Sigretto	» 56.000	» 60.000	»
Rössli Carino Extra Light	» 28.000	» 36.000	»

SIGARETTE
(Tabella *E*)

Prodotti nazionali

Marche italiane

Marca					
Champagne (filter)	da L.	50.000	a L.	55.000	il kg conv.le
MS International	»	50.000	»	55.000	»
MS International Blu	»	50.000	»	55.000	»
Serraglio	»	45.000	»	55.000	»
Zenit	»	45.000	»	55.000	»
Presidente	»	42.000	»	50.000	»
Edelweiss Filtro	»	40.000	»	50.000	»
Lido Extra Mild	»	37.500	»	42.500	»
Linda	»	37.500	»	42.500	»
Stop K.S.	»	37.500	»	42.500	»
Stop K.S. Filtro	»	35.000	»	42.500	»
Bis	»	32.500	»	40.000	»
Colombo K.S. Filtro	»	35.000	»	40.000	»
Gala	»	35.000	»	40.000	»
Lido	»	35.000	»	40.000	»
MS	»	35.000	»	40.000	»
MS Blu	»	35.000	»	40.000	»
Pack K.S. Filtro	»	35.000	»	40.000	»
Esportazione Lunga	»	30.000	»	32.500	»
Super (con filtro)	»	30.000	»	32.500	»
Titano L.S. Filtro	»	30.000	»	32.500	»
Esportazione	»	25.000	»	30.000	»
Esportazione Filtro	»	25.000	»	30.000	»
Nazionali Filtro	»	25.000	»	30.000	»
N 80 Filtro	»	25.000	»	30.000	»
N 80	»	22.500	»	27.500	»
Sax	»	22.500	»	27.500	»
Alfa Filtro	»	22.500	»	25.000	»
Alfa	»	20.000	»	22.500	»
Calipso	»	20.000	»	22.500	»

Marche estere

(fabbricate su licenza)

Marca					
Marlboro (Filter)	da L.	60.000	a L.	70.000	il kg conv.le
Gallant (Filter)	»	55.000	»	65.000	»
Lark Filter	»	55.000	»	65.000	»
L & M Filters	»	55.000	»	65.000	»
Mercedes (Filtre)	»	55.000	»	65.000	»
Muratti Ambassador (Filter)	»	55.000	»	65.000	»
Roy Filter K.S.	»	55.000	»	65.000	»
Johnny Filter	»	45.000	»	50.000	»
Diana K.S. Filter	»	40.000	»	45.000	»
Diana Specially Mild	»	40.000	»	45.000	»

Prodotti esteri

Marche estere di provenienza C.E.E.

Marca					
Sullivan « Private Stock » Filter	da L.	95.000	a L.	100.000	il kg conv.le
Madison International (Filter)	»	85.000	»	95.000	»
John Player Special (Filter) (in barattoli da 50)	»	80.000	»	90.000	»
Cartier Luxury Mild (Filter)	»	75.000	»	85.000	»
Dunhill International	»	70.000	»	80.000	»
Dunhill International Superior Mild	»	70.000	»	80.000	»
John Player Special (Filter)	»	70.000	»	80.000	»
Philip Morris International (Filter)	»	70.000	»	80.000	»
Rothmans International (Filter)	»	70.000	»	80.000	»
Rothmans Royals 120's Filter	»	70.000	»	80.000	»
Sobranie of London	»	70.000	»	80.000	»

Luxury Mild Benson & Hedges	da L. 65.000	a L. 80.000	il kg conv.le
Reemtsma n. 1 (Filter)	» 65.000	» 75.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	» 65.000	» 75.000	»
Winston International (Filter)	» 65.000	» 75.000	»
Marlboro 100's	» 62.500	» 72.500	»
Marlboro Lights 100's (Filter)	» 62.500	» 72.500	»
Dunhill (K.S. Filter)	» 60.000	» 70.000	»
Dunhill Superior Mild King Size (Filter)	» 60.000	» 70.000	»
Eve (Filter)	» 60.000	» 70.000	»
Gitanes Internationales (Filtre)	» 60.000	» 70.000	»
John Player Special Mild King Size (Filter)	» 60.000	» 70.000	»
John Player Special Mild ing KSize (Filter)	» 60.000	» 70.000	»
Kent De Luxe 100's	» 60.000	» 70.000	»
London King Size (Filter)	» 60.000	» 70.000	»
Marlboro (Filter)	» 60.000	» 70.000	»
Marlboro Lights (Filter)	» 60.000	» 70.000	»
Merit Filter 100's	» 60.000	» 70.000	»
Milde Sorte 100 (Filter)	» 60.000	» 70.000	»
More 120's (Filter)	» 60.000	» 70.000	»
More Menthol 120's (Filter)	» 60.000	» 70.000	»
Pall Mall K.S.	» 60.000	» 70.000	»
Perkins (International Size Filter)	» 60.000	» 70.000	»
Player's Navy Cut (Medium)	» 60.000	» 70.000	»
Prince of Blends (Filter Tipped)	» 60.000	» 70.000	»
Santos Dumont 120's	» 60.000	» 70.000	»
Winston Filter K.S.	» 60.000	» 70.000	»
Astor Filter	» 55.000	» 65.000	»
Astor (Filter 100's)	» 55.000	» 65.000	»
Astor Mild K.S.F.	» 55.000	» 65.000	»
Atika (K.S.F.)	» 55.000	» 65.000	»
Benson & Hedges (Special Filter)	» 55.000	» 65.000	»
Bond Street Filter	» 55.000	» 65.000	»
Camel	» 55.000	» 65.000	»
Camel Filter	» 55.000	» 65.000	»
Chesterfield K.S.	» 55.000	» 65.000	»
Chesterfield K.S. Filter	» 55.000	» 65.000	»
Ernte 23 (Filter)	» 55.000	» 65.000	»
Eve 100 (Filter)	» 55.000	» 65.000	»
Golden Mercury K.S.F.	» 55.000	» 65.000	»
H.B. Crownfilter K.S.	» 55.000	» 65.000	»
Hobby Extra K.S.F.	» 55.000	» 65.000	»
John Player King Size Extra Mild	» 55.000	» 65.000	»
Kent Golden Lights K.S.F.	» 55.000	» 65.000	»
Kent King Size Filter	» 55.000	» 65.000	»
Kim	» 55.000	» 65.000	»
Krone (Filter)	» 55.000	» 65.000	»
Lark Filter	» 55.000	» 65.000	»
L & M Filters	» 55.000	» 65.000	»
Lord Extra	» 55.000	» 65.000	»
Lucky Strike	» 55.000	» 65.000	»
Lucky Strike (Filter K.S.)	» 55.000	» 65.000	»
Lucky Strike (Filter L.S.)	» 55.000	» 65.000	»
Marvels	» 55.000	» 65.000	»
Memphis Filter (K.S.)	» 55.000	» 65.000	»
Mercedes 100 Specially Mild (Filtre)	» 55.000	» 65.000	»
Merit Filter K.S.	» 55.000	» 65.000	»
Milde Sorte (Filter)	» 55.000	» 65.000	»
Multifilter Philip Morris 100's	» 55.000	» 65.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter)	» 55.000	» 65.000	»
Muratti Ambassador Filter	» 55.000	» 65.000	»
Muratti Ariston Filter	» 55.000	» 65.000	»
North Pole Filter	» 55.000	» 65.000	»
Parisienne Super F.	» 55.000	» 65.000	»
Peer 100 Superkingsize (Filter)	» 55.000	» 65.000	»
Peer Export (Filter)	» 55.000	» 65.000	»
Peer (Golden Super Kings)	» 55.000	» 65.000	»

Peter Stuyvesant (K.S. Filter)	da L.	55.000	a L.	65.000	il kg conv.le
Peter Stuyvesant Filter (Superlong)	»	55.000	»	65.000	»
Philip Morris K.S. Filter	»	55.000	»	65.000	»
Reemtsma R6 100's International (Filter)	»	55.000	»	65.000	»
Reemtsma R6 (Filter)	»	55.000	»	65.000	»
Reval	»	55.000	»	65.000	»
Reval Filtre	»	55.000	»	65.000	»
Roth Händle	»	55.000	»	65.000	»
Roth Händle Filter	»	55.000	»	65.000	»
Rothmans K.S. (Filter Tipped)	»	55.000	»	65.000	»
Rothmans K.S.F. Legere	»	55.000	»	65.000	»
Roy Filter K.S.	»	55.000	»	65.000	»
Senior Service	»	55.000	»	65.000	»
Seven Stars	»	55.000	»	65.000	»
Silk Cut K.S. Filter	»	55.000	»	65.000	»
Vantage (Filter)	»	55.000	»	65.000	»
Virginia Slims Lights (Filter)	»	55.000	»	65.000	»
Windsor De Luxe	»	55.000	»	65.000	»
West (Filter)	»	55.000	»	65.000	»
Exzellenz	»	52.500	»	62.500	»
Exzellenz Mild (Filter)	»	52.500	»	62.500	»
De Bruine (Filter)	»	50.000	»	60.000	»
Ducal K.S. Filter	»	50.000	»	60.000	»
So Long K.S.	»	50.000	»	60.000	»
Tak (Filter)	»	55.000	»	60.000	»
Celtique Caporal	»	50.000	»	57.500	»
Gitanes Caporal	»	50.000	»	57.500	»
Gitanes Caporal Bout Filtre	»	50.000	»	57.500	»
Seitanes Filtre	»	50.000	»	57.500	»
Amadis Export	»	40.000	»	50.000	»
Amadis Super Filtre	»	40.000	»	50.000	»
St. Michel Filtre	»	40.000	»	50.000	»
Gauloises Caporal	»	40.000	»	45.000	»
Gauloises Caporal Filtre	»	40.000	»	45.000	»
Gauloises Longues Filtre	»	40.000	»	45.000	»

Art. 2.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati C e D alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di prodotti esteri di provenienza CEE, è variato come segue:

SIGARI

(Tabella *C*)

Marca		da « altri »		a « comuni »	
Ritmeester Parmant	da L.	80.000	a L.	90.000	il kg conv.le
Ritmeester Pikeur	»	60.000	»	64.000	»
Willem II Olinda	»	60.000	»	64.000	»

SIGARETTI

(Tabella *D*)

Marca		da « altri »		a « comuni »	
Bachschmidt Puros n. 17 Brasil	da L.	108.000	a L.	100.000	il kg conv.le
Clubmaster Sumatra n. 171	»	108.000	»	100.000	»
Ritmeester Livarde	»	100.000	»	100.000	»

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1981

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1981
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 351

(5727)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione alla fondazione « Bryn Mawr College », in Roma, ad acquistare un immobile a titolo gratuito

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1981, registro n. 13 Esteri, foglio n. 124, la fondazione « Bryn Mawr College », in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro degli affari esteri, ad acquistare a titolo gratuito il compendio immobiliare denominato « Villa Massenzia » ubicato nel comune di Roma, via Appia Pignatelli n. 62.

(5694)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate:

Decreti ministeriali 12 *settembre* 1981:

P.P. 175 pasta: Bavicchi Dario e Figlio, in Perugia;
P.P. 175 pasta spray: Bavicchi Dario e Figlio, in Perugia.

(5586)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 5 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledare e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 31 gennaio 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ancon S.r.l. di Ancona, stabilimento di Filottrano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 gennaio 1981 al 23 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edil laterizi Sanguedolce di Crotone (Catanzaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 marzo 1980 al 6 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio di Strona, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento in Trona (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tespiana, con sede e stabilimento in Vallemosso (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 ottobre 1980 al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l. con stabilimento in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro, con sede in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Werner Steffen & Figli, con sede in Arona (Novara) e stabilimenti ad Arona e Soresina (Cremona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 al 3 maggio 1981 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Defferari, con sede in Savignone (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 1° giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Defferari, con sede in Savignone (Genova), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fonderia dell'Ossola S.r.l., con sede legale in Monza (Milano) e stabilimento in Villadossola (Novara), è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fonderia dell'Ossola S.r.l., con sede legale in Monza (Milano) e stabilimento in Villadossola (Novara), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fonderia dell'Ossola S.r.l., con sede legale in Monza (Milano) e stabilimento in Villadossola (Novara), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fonderia dell'Ossola S.r.l., con sede legale in Monza (Milano) e stabilimento in Villadossola (Novara), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomasso Felice S.n.c., con sede in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Rogoredo (Milano), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Augusta - Applicazioni elettroniche, in liquidazione, di Caliano (Trento), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Augusta - Applicazioni elettroniche, in liquidazione, di Caliano (Trento), è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Augusta - Applicazioni elettroniche, in liquidazione, di Caliano (Trento), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicazione ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s., di Crotone, è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde (cantiere di Porto Torres) (Sassari), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierrel, stabilimento in Capua (Caserta), è prolungata al 5 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova vinicola Picardi di Barletta, in liquidazione, è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova vinicola Picardi di Barletta, in liquidazione, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Ivam di S. Prisco (Caserta), è prolungata al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Ivam di S. Prisco (Caserta), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige laterizi, con sede in Venusio (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1980 al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Hermanas di Bitonto (Bari), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture Terra di Lavoro di Panzera & Bove S.n.c., con stabilimento in Caserta, è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Webo Electronics, con sede in Ancona e stabilimenti in Passatempo di Osimo (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 febbraio 1981 al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5686)

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1981, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 152, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, il dott. Arrigo Pini è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione del rag. Carlo Vimercati.

(5513)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio seme bachi» a r.l., in Treviso

Con decreto ministeriale 15 settembre 1981 il dott. Rino Franco De Carlo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio seme bachi» a r.l., in Treviso, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 25 novembre 1980, in sostituzione del dott. Dino De Bastiani, il quale ha rassegnato le dimissioni.

(5670)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Jonica edile» (già Bruzia edile), in Soverato

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 il dott. Francesco La Cava è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Jonica edile» (già Bruzia edile), in Soverato (Catanzaro), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente provvedimento, in sostituzione della rag. Francesca Tropea.

(5495)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «L'Ardita», in Belcastro

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 l'avv. Francesco Abiusi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L'Ardita», in Belcastro (Catanzaro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dottor Vincenzo Mazza, revocato.

(5496)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Caterisana» a r.l., in S. Caterina Jonio

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 il dott. Tommaso La Cava è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Caterisana» a r.l., in S. Caterina Jonio (Catanzaro), già sciolta con precedente provvedimento, in sostituzione del dott. Raffaele Fristachi, revocato.

(5497)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola campigliese» a r.l., in Campiglia dei Berici.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 il sig. Pietro Bosco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L'Agricola campigliese» a r.l., in Campiglia dei Berici (Vicenza) sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Romano Kollar, revocato.

(5498)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Operaia Serenissima» a r.l., in Verona

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 il dott. Filippo Puglisi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Operaia Serenissima» a r.l., in Verona, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente provvedimento, in sostituzione del dott. Giampaolo Sollazzo, revocato.

(5499)

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Romagna» fra mutilati ed invalidi di guerra della città di Ravenna, già cooperativa edilizia «Romagna» fra mutilati ed invalidi di guerra della provincia di Ravenna, in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 la società cooperativa edilizia «Romagna» fra mutilati ed invalidi di guerra della città di Ravenna, già cooperativa edilizia «Romagna» fra mutilati ed invalidi di guerra della provincia di Ravenna, in Ravenna, costituita per rogito notaio avv. Janiri Roberto in data 26 marzo 1955, n. 8230, di repertorio, registro società n. 2148, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ricci Sergio.

(5500)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. «Loran-Mec», in Massa e Cozzile

Con decreto ministeriale 5 settembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 26.524.000, dovuto dalla S.p.a. «Loran-Mec», in Massa e Cozzile (Pistoia), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pistoia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5631)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 24 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1177,050	1177,050	1177,15	1177,050	1177 —	1177,050	1176,950	1177,050	1177,050	1177,05
Dollaro canadese	983,500	983,500	982,50	983,500	980 —	983,50	983,500	983,500	983,500	983,50
Marco germanico	505,470	505,470	506,90	505,470	505,79	505,45	505,070	505,470	505,470	505,45
Fiorino olandese	454,050	454,050	454,75	454,050	454,5	454,5	454,150	454,050	454,050	454 —
Franco belga	30,950	30,950	30,95	30,950	30,90	30,90	30,890	30,950	30,950	30,95
Franco francese	212,350	212,350	212,30	212,350	212,30	212,35	212,180	212,350	212,350	212,35
Lira sterlina	2105 —	2105 —	2105 —	2105 —	2103,90	2105 —	2105 —	2105 —	2105 —	2105 —
Lira irlandese	1843 —	1843 —	1848 —	1843 —	1844,90	—	1843 —	1843 —	1843 —	—
Corona danese	161,160	161,160	161,20	161,160	161 —	161,15	161,210	161,160	161,160	161,15
Corona norvegese	197,990	197,990	197,60	197,990	197,75	197,95	198,100	197,990	197,990	197;98
Corona svedese	210,130	210,130	210,10	210,130	212 —	210,15	210,100	210,130	210,130	210,12
Franco svizzero	595,700	595,700	596,50	595,700	594 —	595,60	595,800	595,700	595,700	595,70
Scellino austriaco	71,970	71,970	72,05	71,970	72 —	71,95	71,950	71,970	71,970	71,06
Escudo portoghese	18,400	18,400	17,90	18,400	18,06	18,40	18,750	18,400	18,400	18,40
Peseta spagnola	12,229	12,229	12,26	12,229	12,25	12,20	12,200	12,229	12,229	12,22
Yen giapponese	5,146	5,146	5,146	5,146	5,14	5,10	5,139	5,146	5,146	5,15

Media dei titoli del 24 settembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	38,975
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,950
» 5,50% » » 1968-83	84,075
» 5,50% » » 1969-84	81,400
» 6% » » 1970-85	76,650
» 6% » » 1971-86	70,525
» 6% » » 1972-87	70 —
» 9% » » 1975-90	70,600
» 9% » » 1976-91	73,450
» 10% » » 1977-92	78,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	70,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,675
» » » » 1-12-1979/81	99,300
» » » » 1- 1-1980/82	99,225
» » » » 1- 3-1980/82	98,800
» » » » 1- 5-1979/82	98,125
» » » » 1- 5-1980/82	98,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	98 —
» » » » 1- 7-1979/82	98,125
» » » » 1- 7-1980/82	98,225
» » » » 1- 8-1980/82	98,250
» » » » 1-10-1979/82	97,975
» » » » 1-10-1980/82	98,250
» » » » 1-12-1980/82	98,325
» » » » 1- 1-1980/83	98,325
» » » » 1-10-1980/83	98,050
» » » » 1- 3-1981/84	97,975
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	93 —
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,700
» » » 12% 1- 4-1982	95,975
» » » 15% 1- 1-1983	94,500
» » » 12% 1-10-1983	84,250
» » » 12% 1- 1-1984	84,175
» » » 12% 1- 4-1984	82,900
» » » 12% 1-10-1984	82,900
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1177 —
Dollaro canadese	983,500
Marco germanico	505,270
Fiorino olandese	454,100
Franco belga	30,920
Franco francese	212,265
Lira sterlina	2105 —
Lira irlandese	1843 —
Corona danese	161,185
Corona norvegese	198,045
Corona svedese	210,115
Franco svizzero	595,750
Scellino austriaco	71,960
Escudo portoghese	18,575
Peseta spagnola	12,214
Yen giapponese	5,142

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a centoquarantadue posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura in data 9 e 25 giugno 1981;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 23, 25, 28 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernenti, la disciplina delle controversie di lavoro;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 17 novembre 1978, n. 746, che modifica gli articoli 121 e 125 dell'ordinamento giudiziario;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 26 gennaio 1980, n. 84, concernenti le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 5 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che aumenta l'organico della magistratura;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoquarantadue posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica;

e) abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio (legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) *a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*);

3) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 di cui al punto 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data di pubblicazione del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età.

La firma, da apporre, in calce alla domanda deve essere autenticata a pena di irricevibilità della domanda stessa, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio,

cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati (su carta legale) devono essere inviati o presentati da parte di ciascun candidato all'ufficio 1° (concorsi magistrati) della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali) - Ministero di grazia e giustizia, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale. In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato e di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale, dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni venti, che decorre dal giorno della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 28 agosto 1932, n. 1011, e successive modifiche (legge 21 ottobre 1955, n. 1064 e decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) il certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o da un ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisata che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autenticata di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme alla copia autentica dello stato matricolare comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare (art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 6, delle disposizioni di attuazione del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura, l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che per le informazioni raccolte, non risultano secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso, coloro che hanno presentato documenti oltre il termine indicato dall'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

Prove di esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;
8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, e successive modificazioni.

Art. 10.

Convocazione dei candidati e disposizioni particolari

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, devono presentarsi al palazzo dei congressi all'E.U.R., piazzale Kennedy, Roma, nei seguenti giorni:

i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla *A* alla *L*, il 31 maggio 1982 dalle ore 9 alle ore 12,30;

i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla *M* alla *Z*, il giorno 1° giugno 1982 dalle ore 9 alle ore 12,30, per le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni succitati non potranno effettuare l'identificazione personale a meno che non rinunzino alla consultazione di testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati testi portati a mano nei giorni delle prove d'esame indicati nell'articolo seguente.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpo Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino).

I predetti testi sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

Ai sensi dell'art. 7, comma secondo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è vietato ai concorrenti di portare seco appunti manoscritti o libri od opuscoli di qualsiasi specie.

Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami.

Art. 11.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, palazzo dei Congressi all'E.U.R., piazzale Kennedy, nei giorni 2, 3 *e* 4 *giugno* 1982 *con inizio alle ore* 8.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 (dodici ventesimi) dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 15 settembre 1981

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1981
Registro n. 34 *Giustizia, foglio n.* 209

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Alla procura della Repubblica di .

Il sottoscrito dottor . . . . . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge)

Chiede

all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami, a centoquarantadue posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 1° ottobre 1981.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . a . . (1);

b) è residente a . . via .
e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in via pretura di .

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

e) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (3);

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . . presso l'università degli studi di . ";

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . (4);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5).

Firma . . (6)

(1) Gli aspiranti che hanno superato il trentesimo anno di età devono indicare il titolo e i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti o pendenze penali in corso.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire a pena di irricevimento della domanda l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(5459)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Errata-corrige

Nel comunicato concernente le commissioni giudicatrici della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981, in corrispondenza del gruppo n. 25, alla seconda commissione, dove è scritto: « 3) *Martinelli Francesco*, Università di Roma, membro effettivo; », leggasi: « *Barbero Giuseppe*, Università di Roma, membro effettivo; ».

(5737)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** *per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso*

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812700)